APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1988, N. 544, AI FONDI SPECIALI DI PREVIDENZA GESTITI DALL'INPS

Art. 7

Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia

Con effetto dal 1› gennaio 1989, le pensioni a carico del fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, di importo superiore al trattamento minimo, aventi decorrenza anteriore al 1› gennaio 1988, sono aumentate delle misure percentuali di cui al comma 2, da applicarsi sulla differenza tra l'ammontare originario della pensione, rivalutato in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo del costo della vita calcolato dall'Istituto nazionale di statistica ai fini della scala mobile delle retribuzioni dei lavoratori dell'industria tra l'anno di decorrenza della pensione e l'anno 1988, e l'ammontare della pensione stessa spettante alla data del 1› gennaio 1988. La misura dell'aumento delle pensioni e' determinata in base alle seguenti percentuali delle differenze di cui al comma 1:

a) 30 per cento fino ad un importo non superiore a L. 500.000 mensili;

b) 20 per cento sull'importo eccedente L. 500.000 mensili ma non superiore a L. 1.000.000 mensili;

c) 10 per cento sul residuo importo eccedente lire 1.000.000 mensili. In ogni caso l'aumento delle pensioni non puo' essere inferiore a L. 20.000 mensili. Le pensioni spettanti ai superstiti sono riliquidate applicando alle pensioni dirette, rivalutate a norma del presente articolo, le percentuali di riversibilita' di cui all'articolo 24 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni. Gli aumenti di cui al presente articolo si applicano sull'importo della pensione spettante al 31 dicembre 1988. All'onere derivante dai miglioramenti di cui al presente articolo, pari a 12.495 milioni di lire annue, si provvede, con decorrenza dal 1› gennaio 1989, con una maggiorazione dell'aliquota contributiva dello 0,50 per cento.

Versione in vigore dal 1 marzo 1991, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Applicazione dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, ai fondi speciali di previdenza gestiti dall'INPS
Estremi	Legge 30 gennaio 1991, n. 40
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1991

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/applicazione-dell-articolo-4-della-legge-29-dicembre-1988-n-544-ai/art-7-fondo-per-le-pensioni-al-personale-addetto-ai-pubblici-servizi-di

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it